



CITTÀ DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: ALIQUOTA IMU - ANNO 2023 - CONFERMA. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, addì **nove**, del mese di **marzo**, alle ore **20:30** nella solita sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ASTESANO Mauro	SINDACO	X	
ARNAUDO Mauro	CONSIGLIERE	X	
GERBAUDO Maria Grazia	CONSIGLIERE	X	
BIMA Marica	CONSIGLIERE	X	
AIMAR Miriana	CONSIGLIERE	X	
GIORDANO Carlo	CONSIGLIERE	X	
BALBI Pierluigi	CONSIGLIERE	X	
REBUFFO Daniela	CONSIGLIERE		X
GHIO Vincenzo	CONSIGLIERE	X	
VIRANO Oscar	CONSIGLIERE	X	
EINAUDI Luisella	CONSIGLIERE	X	
AGNESE Alessandro	CONSIGLIERE	X	
BIANCO Maura	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste quale Segretario Comunale **MANFREDI DOTT.SSA MARIAGRAZIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ASTESANO Mauro** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- il comma 780 del medesimo art. 1 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle concernenti la TARI, operando quindi l'unificazione dell'IMU e della TASI e definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare;

In particolare l'art. 1 disponeva quanto segue:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite

dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

- al comma 756 era previsto, inoltre, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;
 - al comma 757 era previsto, in proposito, che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;
 - il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 avrebbe avuto decorrenza solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto sarebbe stato evidente l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne avrebbe formato parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sanciva l'inidoneità della delibera priva del prospetto in ossequio alle disposizioni sopra indicate si sarebbe concretizzato solo al momento in cui il modello di prospetto fosse stato disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
 - In tale contesto normativo il Comune di Dronero aveva proceduto:
 - ✓ con D.C.C. n. 5 del 30/06/2020 ad approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
 - ✓ con D.C.C. n. 11 del 29.04.2021 ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2021;
 - ✓ con D.C.C. n. 13 del 31/03/2022 ad approvare la griglia delle aliquote IMU per l'anno 2022 nelle risultanze sotto riportate:
- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4 per mille e detrazione di Euro 200,00**;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **zero per mille**;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **zero per mille**;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10 per mille**;
 - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10 per mille**;
 - 6) terreni agricoli: aliquota pari al **10 per mille – ESENTI IN QUANTO COMUNE RICADENTE IN ZONA MONTANA**;
- dando atto che venivano riproposte quelle dell'anno precedente;

ATTESO che si rende necessario procedere in questa sede all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2023 dando atto che non è stato, a tutt'oggi, emanato il decreto ministeriale di

cui al comma 756 dell'art. 1 L. 160/2019 e che la volontà della Giunta Comunale è quella di proporre al Consiglio Comunale la stessa griglia del 2022;

ACCERTATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4 per mille e detrazione di Euro 200,00**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **zero per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **zero per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10 per mille**;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al **10 per mille – ESENTI IN QUANTO COMUNE RICADENTE IN ZONA MONTANA**;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al **10 per mille**.

RICORDATO che il relativo versamento, in autoliquidazione, deve essere effettuato alle scadenze del 16 giugno per l'acconto e del 16 dicembre per il saldo con possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza dell'acconto;

ATTESO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato fissato al 30/04/2023 ai sensi dell'art. 1 co. 775 della L. 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

VISTI:

- Il D.Lgs n. 267/2000;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- La Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e dal responsabile del servizio Tributi e dal responsabile del servizio Finanziario, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON votazione favorevole espressa per alzata di mano e con n. 12 voti favorevoli - n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 12 Consiglieri presenti e n. 12 votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni di cui all'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27/12/2019 n. 160 (L. di Bilancio 2020) le aliquote IMU 2023 nelle risultanze sotto riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **4 per mille e detrazione di Euro 200,00**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **zero per mille**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **zero per mille**;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10 per mille**;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10 per mille**;
- terreni agricoli: aliquota pari al **10 per mille – ESENTI IN QUANTO COMUNE RICADENTE IN ZONA MONTANA**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **10 per mille**.

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

6) Di trasmettere, pertanto, copia del presente provvedimento al citato responsabile ed al servizio Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DOPODICHE'

con separata ed unanime votazione i medesimi componenti il Consiglio Comunale deliberano di dichiarare la deliberazione testé assunta immediatamente eseguibile ai sensi ex art. 134, comma 4 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 la cui approvazione è posta al punto 8 dell'odierna seduta.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
ASTESANO Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- Al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
-